

**L'AUTORITÀ GARANTE  
NAZIONALE DEI DIRITTI  
DELLE PERSONE CON  
DISABILITÀ**

**Analisi e approfondimento del  
D.lgs. n. 20/2024**

---

Il Centro Studi Giuridici e Sociali di  
Anffas Nazionale

## Istituzione del Garante

Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, che istituisce, **a decorrere dal 1° gennaio 2025**, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Delega in materia di disabilità.

## Istituzione del Garante

Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e per il monitoraggio della applicazione della stessa, ed esercita le proprie funzioni **senza vincoli di subordinazione gerarchica, nonché con autonomia organizzativa e indipendenza amministrativa.**

Il Garante opera in **collaborazione** con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e, nella ipotesi di persone con disabilità che sono private della libertà personale, anche con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ferme restando le rispettive competenze.

## Composizione

Il Garante è un organo **collegiale**, composto da tre membri:

- il presidente;
- due componenti.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante, con proprio regolamento, disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente.

Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti deleghe per il compimento di singoli atti o per sovrintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.

## Requisiti

Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di **notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.**

## Incompatibilità

Il presidente e i componenti del collegio **non possono essere scelti** tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.

Inoltre, si stabilisce che per la **durata dell'incarico**, il presidente e i componenti del collegio non possono:

- esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza;
- svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati;
- ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive;
- assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità.

## Incompatibilità

All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti del collegio, se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato, **sono collocati fuori ruolo**; mentre, se si tratta di professori universitari di ruolo, sono collocati **in aspettativa** senza assegni.

Inoltre, si specifica che per il periodo di **un anno a decorrere dalla cessazione** delle funzioni, il presidente e i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio del Garante non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.

## Nomina e durata del mandato

Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa **dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti.** Essi, inoltre, esercitano le funzioni **senza vincolo di mandato.**

Il presidente e i componenti del collegio durano in carica **quattro anni** e il loro mandato è **rinnovabile una sola volta.**

Si specifica, poi, che essi sono immediatamente **sostituiti** in caso di **dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riportino una condanna definitiva per delitti non colposi.**

## Indennità

Al **presidente** è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Ai **componenti** è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali.

## Ufficio del Garante

Il Decreto in esame istituisce e definisce, altresì, **la struttura dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**, posto alle dipendenze del Garante e di cui lo stesso si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta, con regolamento, le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva

## Ufficio del Garante: la dotazione organica

Quanto alla relativa dotazione organica, alla cui assunzione si provvederà **per pubblico concorso**, si precisa che, con decorrenza non anteriore al **1° gennaio 2026**, è costituita da:

- una unità dirigenziale di livello generale;
- una unità dirigenziale di livello non generale;
- 20 unità di personale non dirigenziale (10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B)

in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante.

Si specifica che l'Ufficio del Garante, nei limiti della appena detta dotazione organica, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche che abbiano determinate caratteristiche (posizione di comando, aspettativa o collocati fuori ruolo).

## Ufficio del Garante: la dotazione organica

Si **esclude** espressamente che ci si possa avvalere del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'Ufficio del Garante può, poi, avvalersi di un **massimo di otto esperti**, di **elevata competenza** in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di **comprovata esperienza** in materia di disabilità, i quali possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito.

In ogni caso, il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui.

## Ufficio del Garante: la dotazione organica

Il Garante, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, a decorrere dal **1° gennaio 2025**, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a **nove unità**, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro quindici giorni dalla relativa richiesta.

Detto primo contingente di personale è composto da un dirigente di livello non generale e otto unità di personale non dirigenziale (cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B).

## Ufficio del Garante

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 settembre 2024, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, è individuato il luogo dove ha sede l'Ufficio del Garante e sono previste le misure organizzative al fine di garantirne la piena operatività e il funzionamento dal 1° gennaio 2025.

Infine, si specifica che per quanto riguarda il rendiconto della gestione finanziaria del Garante, lo stesso è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

# Funzioni e prerogative del Garante

Il Garante esercita le seguenti funzioni:

- a) **vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi** stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
- b) **contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie** in ragione della condizione di disabilità e **del rifiuto dell'accomodamento ragionevole** proposto dal Garante stesso, ai sensi del successivo art. 5, comma 2;
- c) **promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali** delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;

## Funzioni e prerogative del Garante

- d) **riceve le segnalazioni** presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell'art. 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quanto alle procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, le stesse vengono stabilite dal Garante, nei limiti della propria autonomia organizzativa, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
- e) **svolge verifiche**, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni **discriminatori**;

## Funzioni e prerogative del Garante

- f) **richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza.** I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso, ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiedendo che il giudice ordini l'esibizione dei documenti;
- g) **formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati,** anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- h) **promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità, attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive,** in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

## Funzioni e prerogative del Garante

- i) **promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;**
  
- l) **assicura, in coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;**
  
- m) **trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;**

## Funzioni e prerogative del Garante

n) **visita, con accesso illimitato ai luoghi**, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, **le strutture che erogano servizi pubblici essenziali** ai sensi della L. n. 146/90 (ossia quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), e all'art. 89, comma 2-bis, del DL n. 34/20. In particolare, tale ultima disposizione richiama i servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, considerati servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, ossia: servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per persone con fragilità sociali; centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; inoltre, si precisa che l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;

## Funzioni e prerogative del Garante

- o) **effettua le visite agli istituti penitenziari**, ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975, che prevedono le norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, con riferimento, rispettivamente, alla visita senza autorizzazione degli istituti penitenziari da parte di soggetti politici o dell'ordinamento giudiziario e alla visita delle camere di sicurezza;
- p) **agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;**
- q) **definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;**
- r) **collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.**

## Funzioni e prerogative del Garante

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante assicura la **consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e assicura, altresì, forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali (lett. c) e di promozione della cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità (lett. h).**

Nell'esercizio delle funzioni di contrasto ai fenomeni di discriminazione (lett. b) e di verifica sull'esistenza di fenomeni discriminatori (lett. e), si stabilisce, poi, che il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) per la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni, ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.

Infine, si specifica che il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

## Pareri del Garante

Si prevede che il Garante:

- **valuta** le segnalazioni ricevute, in forza dell'art. 4, comma 1, lettera d), sopra esaminato;
- **verifica** l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento;
- **procede all'audizione** dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- ad eccezione dei casi di urgenza, **esprime**, con delibera collegiale, **pareri motivati**.

## Pareri del Garante

In particolare, quanto a detti pareri, si prevedono alcune specifiche.

- a) Nel caso in cui **un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adottano un provvedimento o un atto amministrativo generale** in relazione al quale la parte lamenta una **violazione dei diritti della persona con disabilità, una discriminazione o lesione di interessi legittimi**, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli **specifici profili delle violazioni riscontrate nonché una proposta di accomodamento ragionevole**, come definito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza.

## Pareri del Garante

b) Quando le verifiche compiute dal Garante hanno ad oggetto il **mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche** dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, **nonché l'eliminazione delle barriere sensoriali e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilità di potervi accedere in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo**, il Garante può proporre all'amministrazione competente un **cronoprogramma** per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.

## Pareri del Garante

c) Nei casi di **urgenza** dovuta al rischio di un **danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilità**, ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante può, anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o più persone con disabilità, proporre **l'adozione di misure provvisorie**. In tali casi, la proposta è trasmessa senza indugio alle pubbliche amministrazioni procedenti.

Infine, si specifica che le proposte di accomodamento ragionevole, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, **possono essere rese conoscibili sul sito del Garante o con ogni altro opportuno mezzo di pubblicità al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche in materia.**

## Azione del Garante avverso il silenzio e declaratoria di nullità

Il Garante può agire in giudizio a fronte del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione nonché esperire l'azione volta a far dichiarare la nullità di un provvedimento.

Il Garante stesso, infatti, **trascorsi novanta giorni dai propri pareri motivati** e constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, può proporre azione avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Inoltre, **entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi**, sulla base delle proposte o del parere motivato, il Garante può, altresì, agire, per far dichiarare la nullità del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010.

Dei ricorsi è data **immediata notizia** sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata.

# Disposizioni finanziarie



Agli oneri derivanti dal Decreto in discorso – **quantificati in euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026** – si provvede mediante corrispondente riduzione del “*Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità*”, di cui all'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



N.B.: Ricordiamo che detto Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 216, della Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/23) a decorrere dal 2026 è incrementato di 85 milioni di euro annui.



Fatta salva detta disposizione, si precisa che dall'attuazione del Decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.